TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 53 – 11 NOVEMBRE 2025

Riunione del 27 Ottobre 2025

13.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. M. P. nella qualità di tesserato di una Società Sportiva affiliata Fipav

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Marcello Di Manno Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

*M. P.***,** *"Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di allenatore, ripetutamente e in diverse circostanze di fatto gravemente offeso, minacciato e aggredito fisicamente più atlete a lui affidate in funzione della qualifica rivestita, nonché per aver ripetutamente calunniato la tesserata A. I., denigrandola come persona e come dirigente sportivo".*

"Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, B e D dell'art 102 Reg. Giur".

Il tutto, in violazione del generale principio di lealtà e probità e delle seguenti norme federali:

Reg. Giur. Vigente, Art. 1 - *Ambito di applicazione del Regolamento Giurisdizionale "1. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali".*

Art. 74 – Doveri ed obblighi *1. Fermo quanto stabilito all'art. 1, le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.*

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1 *"Osservanza della disciplina sportiva: I tesserati, gli*

affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia".

Art. 2 *Principio di lealtà – "I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva";*

Codice Etico Federale, art. 5 "*Principi di correttezza e lealtà - La FIPAV "riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto. I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità…."*

Con la contestata **aggravante a carico del Sig.** M. P.**, di cui all'art 102 del Reg. Giuridico - comma 1 lettera a)** *per "aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;* **lettera b)***"aver danneggiato persone o cose";* **lettera d)** *"aver agito per motivi futili o abietti"*

OSSERVA

Il procedimento trae origine dall'esposto del 22/5/2025 con il quale l'Ufficio *Safeguarding* Fipav segnalava alla Procura Federale come il Sig. M. P., nella sua qualità di dirigente tesserato di una società sportiva affiliata Fipav, avesse ripetutamente e in diverse circostanze di fatto gravemente offeso, minacciato e aggredito fisicamente più atlete, nonché avesse ripetutamente calunniato la tesserata A. I., denigrandola come persona e come dirigente sportivo.

A seguito dell'attività di indagine svolta, anche tramite l'audizione personale della Sig.ra A. I., avvenuta il 6/5/2025, nonché mediante l'acquisizione di una memoria difensiva redatta nell'interesse dell'incolpato, la Procura Federale deferiva il Sig. P. M. dinanzi al Tribunale Federale e deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, convocando le parti all'udienza del giorno 24/09/2025, tenutasi in modalità videoconferenza.

In tale sede, compariva il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il Sig. P. M. compariva assistito dai propri legali, Avvocati Merelli e Manni, i quali, nel riportarsi al contenuto della memoria difensiva depositata innanzi al Tribunale, deducevano che gli addebiti mossi nei confronti dell'incolpato erano meramente strumentali e destituiti di ogni fondamento. Segnatamente, a parere di questi ultimi, l'incolpato non avrebbe osservato una condotta aggressiva nei confronti della Sig.ra A. I. e delle atlete, così come comprovato dall'allenatore della squadra Sig. P. S..

Tenuto conto delle istanze istruttorie formulate nella memoria di costituzione della difesa e della necessità di effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, all'esito della camera di consiglio il Tribunale ammetteva la testimonianza di alcuni tesserati, affinché riferissero sul comportamento tenuto dall'incolpato. In tale ottica, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 27 ottobre 2025, ore 14:30, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza comparivano: per la Procura, il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, nonché l'incolpato, assistito dai propri legali Avv.ti Merelli e Manni.

Comparivano, altresì, mediante collegamento telematico i testimoni ritualmente citati.

A seguito dell'escussione dei testi, la Procura illustrava le ragioni del deferimento e chiedeva per l'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività per la durata di dodici mesi.

Gli Avv.ti Merelli e Manni si riportavano ai propri atti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dall'incolpato risulta in parte provato dalle testimonianze rese nel corso del procedimento.

Seppur il fatto non è stato confermato da altri testimoni poiché il luogo dove è avvenuto non era visibile, la tesserata F. S., ammonita dal Presidente a dire la verità, ha confermato del tono verbalmente aggressivo tenuto nei suoi confronti dall'incolpato nonché il fatto di essere stata presa per un braccio e strattonata.

Gli altri testimoni hanno confermato la violenta discussione tenutasi in palestra.

L'atleta O. S. ha precisato come l'episodio delle mani messe al collo in occasione di un'altra gara, si riferisse ad una presa alle spalle da parte dell'incolpato per girarla con forza. La stessa - come anche altre testimoni - ha confermato come l'incolpato abbia tentato di darle uno schiaffo, senza tuttavia portare a compimento l'azione.

Le ripetute offese rivolte alla sig.ra A. I., neanche del tutto smentite, risultano invece confermate dalle testimonianze rese nel corso del procedimento.

Seppur il quadro accusatorio, come contenuto nell'esposto presentato, a seguito dell'istruttoria, non risulta omogeneo, il comportamento tenuto dall'incolpato risulta disciplinarmente rilevante.

Non può essere consentito ad un tesserato denigrare un altro tesserato tanto più se il fatto, come nella fattispecie, avviene dinanzi all'intera squadra composta anche di atlete minorenni. Grave è poi l'azione di

dare uno schiaffo, anche se il fatto è mimato o tentato, o di aver messo le mani sul corpo di un'atleta, anche se solo per girala con violenza.

PQM

Il Tribunale Federale dispone la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale a carico del tesserato P. M. per 6 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 5 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Novembre 2025